

Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'

CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E L'UNIONCAMERE

Il Ministero delle Attività Produttive (di seguito denominato Ministero) con sede in Roma, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale dello Sviluppo Produttivo e della Competitività, ing. Massimo Goti,

e

l'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito denominata Unioncamere) con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21, nella persona del Segretario generale, dottor Giuseppe Tripoli,

premesso che

- con il D.P.R. 30 giugno 1954, n. 709, è stata riconosciuta la personalità giuridica ad Unioncamere e ne è stato approvato lo statuto;
- l'art. 13, comma 1, n. 5, D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, ha stabilito che le camere di commercio curino, laddove richieste, l'esecuzione di atti e provvedimenti del Ministero;
- con la legge 29 dicembre 1993, n. 580, si è provveduto al riordinamento delle camere di commercio;
- con il D.P.C.M. 17 gennaio 2003 è stato approvato il nuovo statuto di Unioncamere;
- con D.M. 21 luglio 1995 è stata approvata una convenzione di durata quinquennale, sottoscritta dalle parti, avente ad oggetto le modalità operative necessarie per garantire l'attuazione della distribuzione delle informazioni relative alla Proprietà Industriale;
- alla scadenza della convenzione, di cui al precedente alinea, le parti hanno provveduto al rinnovo tacito della stessa, continuando lo svolgimento delle attività ivi previste;
- l'art. 1, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59, ha delegato il Governo all'emanazione di decreti legislativi per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali;
- l'articolo 20, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle camere di commercio le funzioni esercitate dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato (U.P.I.C.A.), ivi comprese quelle relative ai brevetti;
- l'articolo 11, comma 3, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha disposto che detto conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
- l'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha disposto che i compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal decreto medesimo sono esercitate dagli enti locali in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici

- automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale;
- l'art. 29, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha previsto che il Ministero si avvale degli uffici delle camere di commercio sulla base di apposita convenzione;
 - il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ha individuato le risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli U.P.I.C.A. da trasferire alle camere di commercio;
 - con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono state stabilite norme in materia di formazione, rilascio, tenuta, conservazione, gestione e trasmissione di documentazione amministrativa, anche sotto il profilo informatico, ivi compresa la firma digitale;
 - con il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, è stata data attuazione alla direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
 - l'articolo 15, comma 1, lett. d) ed f), della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha stabilito che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale nel rispetto, fra l'altro, dei principi di adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche e all'introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
 - le parti intendono definire, in via convenzionale, gli aspetti connessi allo svolgimento delle attività spettanti alle camere di commercio privilegiando l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche non solo nel rapporto tra le camere di commercio e il Ministero, ma anche tra il pubblico e gli uffici;
 - il Ministero intende riorganizzare i processi interni per migliorare e unificare il servizio in termini di efficienza e tempestività: a tal fine sarà prossimamente attivata una specifica procedura informatica per la gestione della banca-dati dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.);
 - il Ministero ha la proprietà esclusiva della banca-dati sia anagrafica che documentale;
 - i dati, il cui accesso è consentito al pubblico, sono quelli individuati dalla normativa vigente,

tutto ciò premesso e confermato, si conviene quanto segue:

Articolo 1

Obblighi delle camere di commercio

1. L'Unioncamere, in collaborazione con la società di informatica delle camere di commercio (Infocamere s.c.p.a.), si impegna a sviluppare una procedura informatica (di seguito denominata "applicativo") che consente, per via telematica, il deposito degli atti previsti dalla normativa vigente, dei relativi seguiti nonché la trasmissione degli stessi all'U.I.B.M. Per lo svolgimento di tali attività deve essere utilizzata la firma digitale, ai sensi della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa sotto il profilo informatico.
2. Tale procedura deve consentire all'utenza di connettersi al sistema informativo delle camere di commercio ed a quello dell'U.I.B.M., per trasferirvi la documentazione di deposito per via telematica e corredata di apposita firma digitale.
3. La stessa procedura deve consentire la trasmissione al richiedente della ricevuta dell'avvenuto deposito, la redazione del verbale di deposito e la successiva trasmissione dell'intero fascicolo di deposito all'U.I.B.M. per via telematica ed in modo protetto.
4. Nel caso in cui la documentazione di deposito perviene alle camere di commercio in formato cartaceo, ciascun ufficio ricevente provvede alla trasformazione in formato elettronico. La verbalizzazione e la trasmissione avviene come indicato al precedente comma. La documentazione cartacea deve, comunque, essere trasmessa all'U.I.B.M..

5. L'Unioncamere si impegna a fornire all'U.I.B.M., per il tramite di Infocamere, la consulenza gli applicativi necessari affinché lo stesso, con il proprio sistema, possa offrire all'utenza lo stesso servizio fornito dalle camere di commercio in relazione alle funzioni di cui ai precedenti commi.

Art. 2

Trasmissione ed utilizzo dei dati

1. L'U.I.B.M. trasmette, in formato elettronico, alle camere di commercio i dati pubblicabili, con i relativi aggiornamenti.
2. In via transitoria, fino a quando non sarà disponibile un servizio di distribuzione automatico online, l'U.I.B.M. trasmetterà tali dati per via telematica con periodicità settimanale. Successivamente, l'U.I.B.M. consentirà alle camere di commercio l'accesso diretto al proprio archivio, mettendo a disposizione il sistema di acquisizione con modalità adeguate.
3. Le camere di commercio sono autorizzate a distribuire tali dati, ad elaborarli ed integrarli con altre informazioni, citandone la fonte.
4. Le camere di commercio, tramite collegamento telematico con il sistema elettronico del Ministero, possono rilasciare copia semplice o autenticata dei verbali di deposito della documentazione ricevuta nonché copia dei dati di cui al precedente comma 1.
5. E' vietato l'utilizzo dei dati, di cui le camere sono in possesso, per fini e con modalità diversi da quelli previsti, dalla normativa vigente.

Articolo 3

Oneri e diritti di segreteria

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, per le attività previste dalla presente convenzione, ognuna sopporti i propri costi senza oneri a carico dell'altra parte.
2. I servizi al pubblico, di cui ai precedenti articoli 1) e 2), comma 4, sono comunque soggetti a diritti di segreteria in favore delle camere di commercio, ove previsti dalla normativa vigente.

Articolo 4

Modalità di avvio

1. Per quanto riguarda lo sviluppo e l'entrata in servizio del programma di deposito on-line, saranno stabilite le priorità di esecuzione, le modalità di test ed i criteri di validazione al fine di risolvere eventuali problemi di accettazione da parte dell'utenza, delle camere di commercio e dell'U.I.B.M..
2. L'Unioncamere si impegna a fornire l'applicativo di cui all'articolo 1, comma 1, disponibile all'utenza, entro il 1° dicembre 2003.
3. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente notizia di eventuali sopravvenute cause ostative nonché dei motivi giustificativi le medesime con la massima urgenza e, comunque, entro dieci giorni dal verificarsi delle cause stesse.
4. Il Ministero si riserva di adottare ogni più opportuno intervento anche di carattere sostitutivo, ai sensi della normativa vigente, così come richiamata dall'art. 5, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 5
Servizi ulteriori

1. Ulteriori servizi possono essere richiesti da una delle parti con specifico e formale atto approvato e sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 6
Attività derivanti da obblighi internazionali

1. Nell'ambito degli accordi sottoscritti tra il Ministero e gli organismi internazionali in merito allo scambio dei dati, le camere di commercio si impegnano ad effettuare le attività che ne derivano e che ad esse siano affidate.

Articolo 7
Obblighi di Unioncamere

1. Unioncamere si impegna ad esercitare attività di coordinamento sulle camere di commercio in relazione allo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione ed a riferire al Ministero l'esito dell'avvenuta realizzazione del programma.

Articolo 8
Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata quinquennale e può essere rinnovata per pari periodo su richiesta del Ministero ed accettazione di Unioncamere.

Roma, lì 7 aprile 2003

ing. Massimo Goti

dott. Giuseppe Tripoli

Deposito telematico delle domande di Brevetti e Marchi Piano di lavoro per l'avvio della nuova procedura

Il presente piano é stato condiviso, con le considerazioni ed attività descritte, insieme all'allegato "Flusso informativo", nella riunione del 22 ottobre 2003 con UIBM, Unioncamere, InfoCamere.

La procedura per il deposito telematico delle domande di Brevetti e Marchi è un servizio interattivo che permette, agli utenti registrati, di assolvere sulla rete agli adempimenti amministrativi verso gli Uffici Brevetti delle Camere di Commercio, con accesso alle informazioni sullo stato di avanzamento della pratica inoltrata.

InfoCamere, nel corso del mese di novembre 2003, rilascerà l'applicazione che é stata realizzata sulla base della convenzione tra il Ministero delle Attività Produttive ed Unioncamere.

Dapprima avverrà l'introduzione, in due fasi, della nuova procedura nel Sistema camerale; poi avverrà il consolidamento nella fase evolutiva che ha inizio il 1° gennaio 2004.

1. Collaudo e rilascio

A conclusione delle attività iniziate nel mese di ottobre, il rilascio in produzione sarà realizzato entro il 30 novembre; la fase di sperimentazione avrà termine il 31 dicembre 2003.

Per conseguire tale obiettivo le date guida sono:

- fino al 31 ottobre, accordi con l'utenza pilota, inizio delle attività di test e collaudo, definizione della manualistica, dei seminari per formatori ed utenti pilota, del calendario corsi;
- 03 novembre, deposito telematico della domanda di un marchio dal mandatario, istruttoria presso una Camera di commercio pilota, invio ad UIBM, (in ambiente di integrazione);
- 17 novembre, estensione della sperimentazione alle altre Camere pilota per il deposito telematico della domanda di marchio da parte di un campione significativo dei mandatarî;
- 24 novembre, avvio delle iniziative di formazione per funzionari di tutte le Camere di commercio con l'attivazione dei seminari per i funzionari camerale e per i mandatarî;
- 01 dicembre, deposito telematico della domanda di un'invenzione e di un modello dal mandatario, istruttoria presso una Camera di commercio pilota, invio ad UIBM;
- 09 dicembre, estensione della sperimentazione alle altre Camere pilota per il deposito telematico della domanda di un brevetto da parte di un campione significativo dei mandatarî;
- 31 dicembre, fine della fase di collaudo e rilascio.

2. Attivazione

- 02 gennaio 2004, consolidamento della nuova procedura operando nell'ambiente di produzione; i dati alimenteranno le Basedati di SIMBA e di SARA. Proseguiranno le iniziative di formazione per i funzionari camerale e per i mandatarî secondo un piano da concordare con le Camere di commercio. La fase potrà considerarsi effettivamente chiusa solo quando ogni pratica di deposito da chiunque trasmessa, depositante, mandatario o Camera di commercio, perverrà ad UIBM interamente informatizzata (domanda ed allegati compresi).

3. Evoluzione

- La fase evolutiva ha inizio il; essa riguarda la normativa, l'armonizzazione con altri sistemi, l'innovazione tecnologica degli Uffici e degli utenti.

Al 1° gennaio 2004 il Sistema é da considerarsi tecnicamente disponibile a tutta l'utenza: depositanti, mandatarî e Camere di Commercio, tuttavia il flusso delle pratiche trasmesse

telematicamente sarà proporzionale alla diffusione della nuova modalità ed all'adesione degli utenti alla procedura: sia nel Sistema Camerale sia tra i depositanti.

Entro l'anno 2004 potrà essere raggiunto l'obiettivo che tutte le pratiche di deposito, anche pervenute in forma cartacea, siano trasmesse ad UIBM convertite in pratiche telematiche.

4. Condizioni essenziali

Si considera necessario che per la realizzazione del piano descritto si verifichino le seguenti condizioni:

- definizione dei nuovi Diritti di segreteria, da parte del Ministero, approvate e pubblicate entro il 31/12/2003;
- definizione e pubblicazione, da parte del Ministero sul proprio sito internet, dei DTD (tracciati concordati con InfoCamere, relativi ai Form della modulistica);
- formale approvazione dei tracciati, che UIBM ha già comunicato ad InfoCamere, per la trasmissione delle domande da Camera di Commercio ad UIBM (essendo diversi dai DTD, ciò comporta un trattamento dati);
- definizione, da parte dell'UIBM, dell'orario dello Sportello Telematico e dell'utilizzo del Protocollo Informatico;
- distribuzione delle SmartCard agli utenti pilota (ufficiali Roganti e, inizialmente, Mandatari);
- presentazione del nuovo Sistema per il deposito di Brevetti e Marchi, da parte di Unioncamere a tutte le Camere di Commercio;
- lettera circolare del Ministero alle Camere stesse con la comunicazione delle nuove modalità e dei tempi di attuazione.

Si approva il presente piano, con le considerazioni ed attività descritte, insieme all'allegato "Flusso informativo".

UIBM

Unioncamere

InfoCamere

31/10/2003